

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

DECISIONE A CONTRARRE

N. 69/2026

OGGETTO:

Oggetto

MEPA – RDO
6124821

Ditta: MEDIKA
VISION SRL

CIG: BAC0A979F0

RILEVATO che occorre acquisire la fornitura materiale oftalmologico perché necessaria per soddisfare l'esigenza di dare continuità all'attività clinica e chirurgica svolta in O.V.U.D.;

Letta la proposta del Responsabile scientifico del reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica Prof. Antonello Bufalari;

FATTO PRESENTE che il presente approvvigionamento (CPV 33190000-8) ha un valore presuntivamente pari a € 850,00 IVA esclusa;

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DATO ATTO che l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché, in caso di affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del sopra richiamato codice dei contratti pubblici a mente del quale le stazioni appaltanti procedono "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

FATTO PRESENTE, a mente dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che per l'affidamento di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

VISTE le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari - ANAC Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 con cui è stata aggiornata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 e che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: **BAC0A979F0**;

CONSIDERATO che la digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023, come esplicitato nella Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, riguarda l'intero ciclo di vita dei contratti;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 il quale dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999; RICORDATO che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del

comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

RILEVATO che i beni da acquisire sono presenti nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per la quale non è presente un catalogo, che consenta di effettuare direttamente una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al mercato medesimo e non risulta possibile procedere con un ordine diretto di acquisto;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta necessario procedere con una Trattativa Diretta al fine di avviare una negoziazione diretta con unico operatore economico;

DATO ATTO che è stata svolta un'indagine sulla piattaforma del mercato elettronico e per la fornitura di cui trattasi è stato individuato quale operatore economico con cui negoziare la società MEDIKA VISION SRL C.F. e P.IVA 10580671005 con sede in Via Duccio Buoninsegna, 47 – 00142 – ROMA (RM).

EVIDENZIATO che, a mente dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è necessario assicurare che, nell'ambito degli affidamenti diretti, i soggetti scelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

FATTO PRESENTE che l'impresa MEDIKA VISION SRL specializzata nella fornitura di materiale oftalmologico, è l'unico distributore autorizzato in Umbria dello strumentario Janach – monouso e pluriuso – e delle seguenti linee di distribuzione: Opta Futur , Pharmpur GmbH, VSY Biotechnology, linea Coronet di Network, Microvision e pertanto è l'unica azienda in grado di fornire il materiale necessario per gli interventi oftalmologici effettuati in O.V.U.D., e che la stessa ha nel tempo fornito il materiale necessario nei tempi richiesti che consentono la continuità dell'attività clinica e chirurgica svolta in O.V.U.D.;

DATO ATTO che in data 05/03/2026 è stata avviata la trattativa diretta in MEPA chiedendo all'impresa MEDIKA VISION SRL di formulare un'offerta per i beni di cui trattasi, da fornire e che in data 06/03/2026 la suddetta impresa ha presentato la propria miglior proposta per i beni di cui trattasi per un importo complessivo di euro 818,66 IVA esclusa;

DATO ATTO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 4 DEL d.Lgs. 36/2023) che l'impresa MEDIKA VISION SRL è la fornitrice SRL è l'unico distributore autorizzato in Umbria dello strumentario Janach – monouso e pluriuso – e delle seguenti linee di distribuzione: Opta Futur , Pharmpur GmbH, VSY Biotechnology, linea Coronet di Network, Microvision e pertanto è l'unica azienda in grado di fornire il materiale necessario per gli interventi oftalmologici effettuati in O.V.U.D., i quali sono stati in passato utilizzati ed hanno dimostrato una ottima efficacia;

DATO ATTO, altresì, che, nel rispetto del principio di "applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore" di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, in sede di offerta è stata acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad

applicare, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale Commercio H03 in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele ;

CONSIDERATO che trattandosi di mera fornitura è esclusa la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

VISTA l'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, con la quale ha dichiarato che in capo allo stesso non sussistono le clausole di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO, comunque, che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online);

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, se in conseguenza della verifica sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa MEDIKA VISION SRL non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici;

FATTO PRESENTE che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato direttamente sul MEPA secondo le modalità previste dal sistema;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO il rispetto dei principi contenuti nella parte I, artt. 1 – 12 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

ATTESTATO che il costo per l'affidamento di cui trattasi rispetta il limite di spesa di cui alla Legge 27.12.2019 n. 160 assegnato al Dipartimento di Medicina Veterinaria con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.03.2023;

RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DETERMINA

❖ di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per i motivi di cui in premessa, alla MEDIKA VISION SRL C.F. e P.IVA 10580671005 con sede legale in Via Duccio Buoninsegna, 47 – 00142 – ROMA (RM) la fornitura materiale oftalmologico per l'importo di euro 818,66 e IVA 22 e 4 %, come da preventivo acquisito in MEPA a seguito di trattativa diretta e alle condizioni di cui alla documentazione (capitolato speciale) poste a base dell'affidamento e accettate dall'operatore economico;

di disporre che il costo totale per la fornitura in trattazione, pari ad € 971,77 e Iva 22 e 4% esclusa, graverà per euro 818,66 Iva esclusa sul PJ VET09CLINI, voce COAN CA.04.09.09.01.07.01 "Altri materiali" UA.PG.ACEN UA.PG.DMEV- COFOG MP.M1.P2.04.8 "Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici" del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2026;

❖ di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente, e nella piattaforma del Servizio contratti pubblici, assolvendo agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016,

Perugia, 09/03/2026

Il Segretario Amministrativo
f.to Nicoletta Antonelli